

34604



**DELIBERA N. 4  
DEL 28/01/2017**

## **COMUNE DI VILLANOVA TULO PROVINCIA DI CAGLIARI**

### **VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Art. 39 D.Lgs. 449/97 e art. 6 D.Lgs. 165/2001. Programmazione triennale fabbisogno di personale anni 2017-2019.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 13:10, in Villanova Tulo nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Sono presenti all'adunanza:

<b>Loddo Giuseppe</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Mulas Alessio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Argiolas Fabrizio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Sulis Ignazio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n.4 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Giuseppe Loddo, con l'assistenza del Segretario Comunale Graziella Cau. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**PREMESSO** che :

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**RILEVATA** la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

**ATTESO** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**VISTI** in particolare i commi 557-557 bis e 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come modificati e integrati, i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

**PRESO ATTO** che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

**VISTO:**

- 1) l'articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 il quale testualmente recita: *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente**. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; **è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente**. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*

2) l'articolo 3, comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L n.114/2014 il quale dispone che fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, **la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento**, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, **a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente** e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

**RICHIAMATE** le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2016-2018, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

**DATO ATTO** che come pronunciato dai magistrati contabili nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare:

- l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, **qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica**, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti**. .....OMIISIS .....Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."
- l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità;

**RILEVATA** la non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell'art. 5 del D.L. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta in quanto con nota del 11 agosto 2016, n. 42335, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali anche in Sardegna, Basilicata e Piemonte e per la polizia locale anche in Toscana;

**DATO ATTO** che la capacità assunzionale degli ultimi anni per i comuni, **al di sotto di 10.000 abitanti** con un rapporto **dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle** del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014, si può quindi riassumere nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2016	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	
2018	75% della spesa delle cessazioni anno precedente	

**RILEVATO**, quindi, dal testo vigente delle norme citate quanto segue:

- è consentito, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011- 2013 nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

- per gli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno fino all'anno 2015, il *turn-over* passa al 25%, anziché al 100% previsto dal D.L. n. 90/2014;
- per i soli enti territoriali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, il *turn-over* si alza al 75%;
- dal 11 agosto 2016 sono ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali in Sardegna;
- per il 2017, il 2018 e il 2019 la facoltà, prevista dall'art. 3, c. 5-quater, D.L. n. 90/2014, (incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento) risulta disapplicata, a legislazione vigente.

**VISTI** i pareri forniti dalle Corti dei conti, in particolare dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione Autonomie;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere alla esatta quantificazione della capacità assunzionale dell'ente tenendo conto dei seguenti elementi:

- 1) cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2013-2014-2015 e conseguente capacità assunzionale inutilizzata anni 2014-2015-2016;
- 2) rapporto tra spese di personale e spese correnti per gli anni 2013-2014-2015;
- 3) cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2016 e conseguente capacità assunzionale per l'anno 2017;
- 4) rapporto dipendenti-popolazione dell'anno 2016 rispetto al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica di cui al Decreto Ministeriale 24 luglio 2014;
- 5) prossime cessazioni dal servizio previste per gli anni 2017-2018;

**VERIFICATO** che nel Comune di Villanova Tulo:

- nell'anno 2013 a seguito di collocamento a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2013, si è reso vacante per **cessazione n. 1 posto** di Istruttore Amministrativo - vigile urbano F.T. pos.ec. C3 - **Pos. Giuridica di accesso C1**;
- nell'anno 2014 non si è verificata alcuna cessazione di personale;
- nell'anno 2015 non si è verificata alcuna cessazione di personale;
- nell'anno 2016 si è verificata **n.1 cessazione** a decorrere dal 01/11/2016 per collocamento a riposo per dimissioni volontarie di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico F.T. pos.ec D3 **Pos. Giuridica di accesso D1**;
- negli anni 2017 e 2018 non si prevedono cessazioni dal servizio di personale dipendente;

**ATTESO** che questo ente per gli anni 2013-2014-2015 ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25% e pertanto la capacità assunzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è innalzata nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;

**RILEVATO** che questo ente ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente (1/221) inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014 (1/123);

**ATTESO** pertanto che la capacità assunzionale della cessazione verificatesi nell'anno 2016 può essere utilizzata nell'anno 2017 nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente ai sensi dell'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dal D.L. n. 113/2016;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

**DATO ATTO** che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del 80% sulla cessazione 2013 e del 75% sulla cessazione 2016, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

**ATTESO** che, nel 2017, risultano ancora inutilizzati i resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2014/2016 su cessazioni 2013/2015);

**DATO ATTO** che il budget relativo ai resti dell'anno 2014, sulle cessazioni 2013, può essere utilizzato solo entro il 31.12.2017;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 03 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica", con la quale è stata modificata la dotazione organica dell'ente;

**VISTA** la ricognizione dei risparmi delle cessazioni dell'anno 2013 e dell'anno 2016 e la conseguente determinazione della capacità assunzionale effettuata dal Responsabile dei Servizi Finanziari a norma dell'art.3 comma 5 e 5-quater del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e dell'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015;

**RILEVATO** che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2017 può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali dell'anno 2014 relativa alla cessazione dell'anno 2013 pari ad €. 23.189,80 e delle facoltà assunzionali dell'anno 2017 relativa alla cessazione dell'anno 2016 pari ad €. 23.851,24;

**DATO ATTO** inoltre che il comma 557-quater, inserito dall'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

**VISTA** la ricognizione delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 nonché nell'anno 2016 e il conseguente limite di spesa di personale per l'anno 2017;

**ATTESO** che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

**CONSIDERATA** la necessità di prevedere per il triennio 2017-2019, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni e della capacità assunzionale dell'ente, le seguenti assunzioni di personale cessato nel triennio di riferimento:

- 1) **n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 Full Time 100%;**
- 2) **n.1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C Part Time 50%;**

**RAVVISATA** la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019, e del relativo piano occupazionale come sopra, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

**VISTA** la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 predisposta dal responsabile del Servizio Amministrativo sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, a seguito di attenta valutazione:

- a) dei posti vacanti in pianta organica;
- b) delle cessazioni di personale verificate nell'ultimo triennio e che si verificheranno nel triennio 2017-2019;
- c) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- d) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- e) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che in questo Comune non vi è alcuna graduatoria vigente nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

**DATO ATTO** in particolare che il nuovo piano occupazionale 2017-2019 prevede complessivamente n. 2 posti da ricoprire mediante:

1. **concorso pubblico** (mediante utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali del 2014 derivanti dalla cessazione dell'anno 2013 e delle facoltà assunzionali del 2017 derivanti dalla cessazione dell'anno 2016 da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento);

fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**RICHIAMATO** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**VISTO** in proposito il verbale, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**VISTO** l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

**RICORDATO** che questo ente:

1. **ha rispettato** i vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2016 stabiliti dai commi 707-734 della L. n. 208/2015;

2. **ha rispettato** il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. e la spesa di personale risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;  
e pertanto **non opera** il divieto di assunzioni di personale previsto dall'articolo 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008;

**DATO ATTO** altresì che questo ente:

- 1) ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014);
- 2) ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018, il rendiconto di gestione 2015 e ha inviato i dati relativi al bilancio di previsione 2016-2018 (primo adempimento al 31/12/2016) alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo consente dal momento dell'adempimento l'effettuazione di assunzioni;

**DATO ATTO** infine che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- a seguito di espressa ricognizione disposta con deliberazione di Giunta comunale 01 in data odierna, in attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**ACCERTATO** che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla nota n. 247 in data 20/01/2017 ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/01/1999;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**CONSIDERATA** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**ACQUISITI**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione;

A votazione unanime e palese

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la **programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019** ed il **piano occupazionale 2017** nel quale vengono previste, nel rispetto dei venti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché di contenimento della spesa di personale:

### **ANNO 2017**

assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

- 1) **n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 Full Time 100**
- 2) **n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C Part Time 50%**

mediante utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali del 2014 derivanti dalla cessazione dell'anno 2013 e delle facoltà assunzionali del 2017 derivanti dalla cessazione dell'anno 2016,

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- a) mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- b) concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

### **ANNO 2018**

**NESSUNA ASSUNZIONE**

### **ANNO 2019**

**NESSUNA ASSUNZIONE**

**DI DARE ATTO** che la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019

- è stato redatta nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;
- è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale.

**DI DARE ATTO** che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione annualità 2017 e del bilancio pluriennale.

**DI DEMANDARE** al responsabile del servizio amministrativo gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

**DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

Considerata l'urgenza, il presente atto, con separata votazione unanime e palese, è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000

Data: 18/01/2017

Il Responsabile del servizio  
F.to Giuseppe Loddo

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000

Data: 18/01/2017

Il Responsabile del servizio  
F.to Maria Luisa Demuro

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe Loddo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Graziella Cau

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/01/2017:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **03/02/2017** al **18/02/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Esecutiva per decorrenza di termini (Ai sensi dell' art. 134, 1° comma del Decreto Leg.vo n. 267/00)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 03/02/2017 per quindici giorni.

IL SEGRETARIO  
F.to Graziella Cau

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data: 03/02/2017

IL SEGRETARIO  
F.to Graziella Cau